

Reg.delib.n. **814**

Prot. n.

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

### **O G G E T T O:**

Disciplina attuativa dell'articolo 4 della L.P. n. 2/2009 (legge finanziaria di assestamento 2009) concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio.

Il giorno **09 Aprile 2009** ad ore **15:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO**

**MAURO GILMOZZI**

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**

**TIZIANO MELLARINI**

**ALESSANDRO OLIVI**

**FRANCO PANIZZA**

**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

In considerazione della grave crisi economica che sta interessando, se pur in modo differenziato, anche la nostra provincia, con l'assestamento del bilancio 2009 è stata varata una manovra anticongiunturale di rilevanti dimensioni – 850 milioni di euro, pari a oltre il 5% del Pil provinciale. Tra gli obiettivi della manovra vi è, in particolare, il sostegno dell'attività delle imprese, anche ai fini della tutela occupazionale. In tale aspetto sono state previste misure specifiche per il sostegno della domanda interna, sia con il varo di un ingente piano di investimenti diretti del settore pubblico provinciale, sia con l'agevolazione di interventi dei soggetti privati. In merito rilevanza assume la misura prevista dall'articolo 4 della legge finanziaria di assestamento 2009 (L.P. n. 2/2009) volta a supportare il settore edilizio, perseguendo nello stesso tempo l'obiettivo della riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo esistente.

La norma ha previsto infatti l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi volti a sostenere gli interventi, realizzati da persone fisiche o da condomini, sul patrimonio edilizio abitativo esistente da graduare in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelli in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici.

La disciplina fissa poi ulteriori vincoli quali, in particolare, la non cumulabilità dei contributi in esame con altri contributi o agevolazioni fiscali previste da leggi provinciali o nazionali e il fatto che possono essere finanziati lavori afferenti dichiarazioni di inizio attività o concessioni edilizie successive all'entrata in vigore della L.P. n. 2/2009 e quindi successive al 31 marzo 2009 o comunque la cui dichiarazione di inizio lavori sia stata depositata presso il comune di competenza dopo tale data.

Eccezione a tale vincolo è rappresentata dai lavori realizzati dai soggetti già presenti, alla data di entrata in vigore della L.P. n. 2/2009, nelle graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata" di cui all'art. 53 della L.P. n. 23/2007 che non hanno già beneficiato di contributi o agevolazioni fiscali previsti da altre normative provinciali o statali, per i quali è possibile optare per il contributo di cui al presente provvedimento in luogo del contributo di cui al precitato art. 53 anche se in tutto o in parte risultano già realizzati. Ovviamente l'opzione è possibile solo se si tratta di lavori finanziabili ai sensi dell'articolo 4 della L.P. n. 2/2009 e della relativa disciplina attuativa.

La legge demanda ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei criteri attuativi dell'intervento.

Il precitato articolo 4 della L.P. 2/2009 dispone che l'intervento in esame è concesso da Cassa del Trentino S.p.a. su istanza dell'interessato.

Nello specifico la norma stabilisce che la società esamina le istanze in ordine cronologico e comunica entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'eventuale diniego del contributo per mancanza di risorse disponibili. Per le domande relativamente alle quali Cassa del Trentino S.p.a. non comunica il diniego entro il predetto termine, la stessa provvede alla verifica della domanda e della relativa documentazione e, in presenza dei requisiti necessari, alla concessione del contributo.

Con il presente provvedimento si propone innanzitutto l'approvazione dei criteri attuativi della disposizione in esame prevedendo, con l'allegato 1), i criteri applicabili in via generale e con l'allegato 2) i criteri specifici per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici.

Corrispondentemente si propone di suddividere il fondo finalizzato al finanziamento degli interventi in oggetto in due quote: una, di importo pari a 10 milioni di euro, da destinare agli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, una seconda, di importo pari a 20 milioni di euro da destinare agli altri interventi. Tali risorse potranno successivamente essere ulteriormente integrate.

Come già ricordato la legge prevede che l'intervento in esame è concesso da Cassa del Trentino S.p.a.. Conseguentemente, con il presente provvedimento, si individua Cassa del Trentino S.p.a. quale soggetto che gestirà tutte le fasi dell'intervento.

Al fine di semplificare l'iter procedurale, si propone di stabilire, con il presente provvedimento, gli elementi determinanti del contratto per l'affidamento a Cassa del Trentino S.p.a. della gestione in esame, demandando al Dirigente competente in materia di edilizia pubblica l'adozione degli atti necessari per la formalizzazione dell'incarico.

Compererà al medesimo Dirigente assegnare a Cassa del Trentino le risorse per la concessione dei contributi nonché corrispondere, a valere sulle risorse autorizzate per il finanziamento dell'intervento, alla Cassa medesima il compenso che verrà pattuito per la gestione.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto l'articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2,
- visto il comma 4 dell'articolo 19bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 4 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare i criteri attuativi dell'articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, applicabili in via generale così come riportati nell'Allegato 1) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i criteri specifici per gli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici come riportati nell'Allegato 2) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che il fondo finalizzato al finanziamento degli interventi in esame è suddiviso in due quote: una quota, di importo pari a 10 milioni di euro, da destinare agli interventi riguardanti edifici ricadenti nei centri storici, una seconda quota, di importo pari a 20 milioni di euro, da destinare agli altri interventi. Tali risorse potranno successivamente essere ulteriormente integrate;
4. di individuare, ai sensi del comma 5 del precitato articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, Cassa del Trentino S.p.a. quale soggetto che provvede alla concessione dei contributi di cui al presente provvedimento e, in via generale, alla gestione dei medesimi contributi, da effettuare secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2);
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio competente in materia di edilizia pubblica a porre in essere gli atti necessari, anche con scambio di corrispondenza, per formalizzare l'incarico a Cassa del Trentino S.p.a. di gestione dei contributi in esame tenendo conto di quanto segue:
  - la Provincia assegnerà, in via anticipata, a Cassa del Trentino S.p.a. le risorse che andranno ad alimentare il fondo per la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari distinguendole nelle due quote di cui al punto 3;
  - l'erogazione delle somme assegnate a Cassa del Trentino S.p.a. sarà disposta sulla base della presentazione di fabbisogni di cassa, fatta salva la possibilità per la Provincia, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in casi di necessità, di richiedere un'anticipazione delle somme da parte della Cassa medesima;
  - l'utilizzo del predetto fondo dovrà essere periodicamente rendicontato alla Provincia;
  - Cassa del Trentino S.p.a. dovrà inviare alla Provincia anche i dati necessari per ottemperare agli obblighi afferenti l'Anagrafe degli interventi finanziari provinciali con le modalità e la periodicità prevista per gli altri contributi gestiti o erogati dalla Cassa medesima;
  - la Provincia si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine alla corretta applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) da parte di Cassa del Trentino S.p.a.;
  - per la gestione dei contributi di cui al presente provvedimento, la Provincia corrisponderà a Cassa del Trentino S.p.a. un compenso che verrà determinato con successivo provvedimento e che verrà imputato sulle risorse disponibili per l'alimentazione del fondo di cui al primo alinea. Il compenso verrà corrisposto, anche in più soluzioni, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

CP - LS

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

